

LE PROCURE INFORMATICHE RILASCIATE
E
LA “TRASFORMAZIONE” DELLE PROCURE ANALOGICHE

PIETRO BERNARDI FABBRANI

In questi tempi di difficoltà di spostamento, oltre ad essersi sollevata la questione dell'atto a distanza, si è ravvivato l'interesse per gli strumenti di rappresentanza negoziale con, in particolare, la possibilità di poterne disporre immediatamente subito dopo la sottoscrizione.

Senza dubbio il mezzo più veloce per far pervenire una procura speciale a distanza è quello della posta elettronica e quindi è essenziale poter disporre di documento in formato digitale, appunto una procura informatica oppure una copia informatica di una procura analogica.

Nella prima parte di queste note si andrà a trattare il tema delle procure speciali redatte in forma digitale, affrontando in particolare il problema della necessità o meno della loro conservazione (a norma o a raccolta). Il comunicato del CNN ⁽¹⁾, alla vigilia della entrata in vigore della riforma che introduceva l'atto informatico notarile ⁽²⁾, riteneva immediatamente applicabile tale normativa alle “*procure rilasciate*”, eppure sono trascorsi già diversi anni da tale riforma ma di procure informatiche rilasciate non se ne vedono e, nella prassi, si è preferito utilizzare la “copia informatica” della procura analogica.

Nella seconda parte, si andranno ad analizzare le modalità con cui è possibile trasmettere velocemente (tramite posta elettronica) una procura nata in formato analogico per allegarla ad un atto analogico: insomma come “trasformare” in forma digitale una procura analogica e ritrasformarla nuovamente in analogico.

Si tratta di due operazioni di ordinaria gestione negli studi notarili, all'apparenza banali ma che nascondono insidie applicative e dubbi giuridici.

¹⁾ Michele Nastri e Caterina Valia nella comunicazione CNN del 2 agosto 2010 “*Atto pubblico informatico: le disposizioni applicabili nell'immediato*” affermano che “*Modalità completamente informatiche potranno essere, perciò, utilizzate sin d'ora per gli atti che sono rilasciati in originale alle parti. Per gli atti conservati sarà necessario attendere i decreti attuativi. Non costituisce nessun ostacolo la mancata definizione delle ulteriori firme che le parti potranno utilizzare per sottoscrivere; sarà consentito, intanto, l'uso della firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale. Nell'immediato è possibile utilizzare il supporto informatico per:*

- *autenticare documenti e atti non soggetti a conservazione a raccolta;*
- *rilasciare copie cartacee di documenti informatici e copie informatiche di documenti cartacei;*
- *redigere **procure da rilasciare alle parti.***”

²⁾ Il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 “*Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, ai sensi dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2010 (in vigore dal 3 agosto 2010), ha apportato modifiche alla Legge Notarile n. 89 del 16 febbraio 1913, introducendo diversi articoli in materia di atto informatico.

I – LE PROCURE INFORMATICHE RILASCIATE

– *Le procure speciali rilasciate*

Le “*procure rilasciate*” sono una categoria di atti costituita da due distinte tipologie e precisamente:

- 1) Le procure alle liti
- 2) Le procure per il compimento di un solo affare (o atto)

Le “*procure rilasciate*” sono così definite in quanto vengono “*rilasciate in originale*” alla parte e non vengono conservate agli atti del notaio (nella Raccolta), il tutto ai sensi dell’articolo 70 LN il quale prevede che: “*Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaio può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare,*”

Le “*procure rilasciate*” non devono essere registrate a cura del notaio in quanto:

- le procure alle liti sono esenti da registrazione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7 del TU Imposta di Registro e dell’articolo 2 della Tabella del TU Imposta di Registro;
- sono invece soggette a registrazione ma soltanto in caso d’uso ⁽³⁾ ai sensi dell’articolo 6 della Tariffa Parte II del TU Imposta di Registro le “*procure rilasciate per il compimento di un solo atto*”.

Le “*procure rilasciate*” possono essere redatte sia nella forma dell’atto pubblico che della scrittura privata autenticata.

Ai sensi dell’art. 61 LN “*Il notaio deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:*

- a) *gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;*
- b) *gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti..*

L’articolo 70 LN succitato individua le eccezioni stabilite dalla legge all’obbligo di conservazione da parte del notaio degli atti pubblici “*da lui ricevuti*” (lett. a, art. 61 LN) e come già detto precisa che “*Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaio può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare,*”

Tra gli atti depositati presso il notaio ai sensi della lettera b dell’art. 61 LN succitato rientrano le scritture private autenticate dal notaio ed a tal proposito il terzo comma dell’articolo 72 LN chiarisce che “*Le scritture private, autenticate dal notaio, verranno, salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaio, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.*”

³⁾ Ai sensi dell’art. 6 del TU Imp. Registro “*Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.*”

– La conservazione a norma degli atti informatici rilasciati

A questo punto occorre chiedersi se cambia qualcosa nel caso in cui la procura speciale (per un solo affare) venga stipulata in forma di atto digitale (o informatico).

Con riguardo agli atti informatici l'articolo 62-bis LN dispone che *“Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.”*

Il richiamo agli articoli 61 e 72 terzo comma LN sembra chiaro nel restringere l'applicazione dell'articolo 62-bis LN ai soli atti conservati dal Notaio e ad escludere da tale disciplina tutti gli atti rilasciati. Tuttavia, l'articolo 62-bis LN afferma testualmente che *“Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura ...”* e quindi parrebbe che se l'atto fosse informatico dovrebbe sempre essere conservato a norma.

Tale tesi potrebbe avere un ulteriore proprio appiglio normativo nell'articolo 62-ter LN il quale prevede che *“Nella struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis (conservazione a norma) il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l'indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.*

Vi è quindi chi ha pensato che se devono essere *“conservate a norma”* le copie, a maggior ragione dovrebbero essere *“conservati a norma”* anche gli *“atti rilasciati”* ed in tal modo di ogni atto informatico si garantirebbe proprio la conservazione (così l'atto informatico non verrebbe *“smarrito”*) e la immutabilità senza possibilità che possa essere *“manomesso informaticamente”*.

Questa tesi però non convince: se un atto analogico può essere *“rilasciato alle parti”* e quindi non deve essere conservato non si capisce perché lo debba essere quello informatico.

Quale maggior tutela dovrebbe avere il secondo rispetto al primo? I rischi di falsificazione e di abuso nell'utilizzo sono identici per entrambi e non si vede perché l'atto informatico debba essere più sicuro di quello analogico.

I riferimenti normativi sopra citati (artt. 62-bis e 62-ter LN) possono essere letti in modo assolutamente coerente con la possibilità di rilasciare atti informatici in quanto: da un lato gli atti che non devono essere conservati se analogici, non si vede perché debbano esserlo se informatici e dall'altro l'articolo 62-ter LN è una facoltà e non un obbligo di conservare a norma le copie informatiche degli atti analogici.

E' vero che erano stati avanzati dubbi sulla possibilità di utilizzare l'atto informatico per le procure speciali, sul presupposto che tali atti rientrassero nella categoria dei cosiddetti *“atti unici”* (alla stregua delle copie esecutive) da utilizzarsi in unico originale (così CAMMARATA- MACCARONE, *Introduzione alla firma digitale - La natura del documento informatico* in <http://www.interlex.it/docdigit/intro/intro9.htm>).

Tuttavia, già dal 2006 negli Studi CNN nn. 3-2006/IG citato e 2-2006/IG, *Codice dell'amministrazione digitale, firme elettroniche e attività notarile*, est. CHIBBARO, si era chiarito che “la responsabilità del procuratore che abbia fraudolentemente utilizzato più volte la stessa procura non viene meno per il solo fatto che lo strumento gli attribuisce la possibilità di creare più esemplari e l'eventuale conflitto tra più acquirenti dallo stesso (procuratore del) venditore saranno risolti secondo i principi generali”. **In conclusione, la “procura informatica rilasciata” è legittima e NON deve essere messa “a raccolta” e NON deve essere “conservata a norma”.**

– Le procure speciali informatiche: modalità tecniche e marcatura temporale

Il file della procura informatica rilasciata potrà essere inviato più volte ed anche a più soggetti (si tratta di un originale informatico riproducibile all'infinito).

Il notaio (o il pubblico ufficiale rogante) che vorrà utilizzare tale procura informatica rilasciata potrà:

- utilizzarla così come è, allegandola ad un proprio atto informatico;
- estrarne una copia conforme analogica al fine di allegarla ad un proprio atto analogico.

La formazione di una “procura rilasciata” mediante il procedimento dell'atto informatico dovrà seguire le disposizioni tecniche che sono richieste per questo tipo di atti: le problematiche relative alla redazione dell'atto informatico sono le medesime ⁽⁴⁾ sia che lo stesso venga conservato sia che venga rilasciato.

Occorre creare un file .pdf/a con il testo dell'atto, stipulare l'atto e quindi procedere alla sua sottoscrizione mediante i due programmi forniti da Notartel: *eSign* o *iStrumentum*.

Nel caso in cui si utilizzi *eSign* tutti i firmatari dovranno essere muniti di firma qualificata (USB o smart card) ed il file potrà essere firmato a scelta in CAdes, PAdes o XAdes. Il formato consigliabile è il CAdes (con suffisso .p7m).

Nel caso di *iStrumentum* i firmatari potranno utilizzare le proprie firme digitali qualificate oppure si potrà ricevere la loro firma digitale grafometrica (tramite la cosiddetta “tavoletta”). Il file creato da *iStrumentum* avrà il suffisso .ati.

Se vi fossero a loro volta degli allegati alla procura informatica questi saranno dei files autonomi nel caso di un atto firmato con *eSign* mentre saranno ricompresi all'interno del file .ati formato da *iStrumentum* ⁽⁵⁾.

Per questa ragione è preferibile utilizzare *iStrumentum* nel caso in cui la procura fosse dotata di allegati. Non utilizzandosi la conservazione a norma, un file firmato digitalmente è soggetto alla scadenza della firma utilizzata e pertanto è importante utilizzare la **marcatura temporale** in modo tale da consentire

⁴⁾ Si ricordino in particolare due casi che sollevano differenze rispetto all'atto analogico e precisamente:

- analfabeta con firma digitale: “Tizio dichiara di essere analfabeta ma di poter apporre personalmente la propria firma digitale” ed in tal caso sono necessari i testimoni perché il documento da firmare digitalmente deve essere controllabile mediante lettura da chi lo firma);

- cieco con firma digitale: “Tizio dichiara di essere privo della vista ma di poter apporre personalmente la propria firma digitale” ed in tal caso non sono necessari gli assistenti, ma sono necessari i testimoni perché il documento da firmare digitalmente deve essere controllabile mediante lettura da chi lo firma.

⁵⁾ Si segnala che per allegare un file .p7m in *iStrumentum* occorre lasciare soltanto un .p7m e cancellare tutti gli altri presenti in caso di più sottoscrizioni. Insomma il file allegabile dovrà terminare con .pdf.p7m

l'utilizzo della procura informatica rilasciata anche in momento successivo alla scadenza della firma utilizzata (6).

A tal proposito occorre ricordarsi sempre di richiedere di apporre il *timestamp* con la procedura *eSign*, mentre la procedura *iStrumentum* attiva automaticamente la marcatura temporale.

Il Quesito di Diritto dell'informatica n. 22-2017/DI conclude che, nel caso in cui non sia stata utilizzata la marcatura temporale, *“l'unica soluzione percorribile qualora l'atto informatico presenti la firma scaduta e non sia stato assoggettato a conservazione a norma (ovvero non sia stato assoggettato ad una delle modalità alternative di validazione temporale, quali la spedizione a mezzo PEC) prima della scadenza del certificato di firma, sarà quella di produrre a cura del notaio rogante/autenticante una copia autentica informatica dello stesso che dia conto:*

- degli elementi sopra indicati (repertoriatura e, ove si tratti di atto soggetto a registrazione, estremi di registrazione, quali elementi ulteriori che provano l'esistenza del documento ad una certa data);
- della validità della firma del notaio alla data dell'atto;
- dell'integrità del contenuto dello stesso e della sua conseguente conformità all'originale.” (7)

Il file .ati generato da *iStrumentum* potrà essere inviato ad altri pubblici ufficiali (anche non notai) i quali potranno utilizzarlo tramite il verificatore <https://isvol.notariato.it/>.

Il notaio incaricato della stipula dell'atto a cui la suddetta procura informatica dovrà essere allegata dovrà poi procedere in maniera diversa, a seconda che stia stipulando un atto analogico tradizionale oppure un atto informatico.

Nel caso di atto cartaceo il notaio dovrà utilizzare il secondo comma dell'articolo 57-bis LN creando così un documento analogico da allegare.

6) L'articolo 41 del DPCM 22/2/2013 stabilisce al comma 1 quale sia il principale mezzo di datazione di un documento informatico: *“I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati in conformità con quanto disposto dal titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Codice.”*, ovvero la modalità generale per assicurare l'opponibilità ai terzi della data e dell'ora di formazione del documento informatico è l'apposizione della c.d. marca temporale rilasciata da un certificatore accreditato. Tale modalità, per le sue caratteristiche tecniche, è inscindibile dal documento cui si riferisce, sostanzialmente poiché la marca temporale è calcolata a partire dal documento che si intende marcare, pertanto garantisce ulteriormente l'immodificabilità del documento stesso ed il suo riferimento esclusivo ad esso. Lo stesso art. 41 al comma 4 stabilisce inoltre che: *“Costituiscono inoltre validazione temporale: a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272; b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione; c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice; d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo della marcatura postale elettronica ai sensi dell'art. 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale, come modificata dalle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale, recepite dal Regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18.”*

7) Lo stesso Quesito 22 chiarisce che *“... solo il notaio rogante (anche in mancanza della conservazione dell'atto a raccolta), emettendo una copia autentica del documento con firma scaduta (in caso di atto rilasciato ai sensi dell'art. 73 L.not. o, ove applicabile, della normativa in materia di documentazione amministrativa), può attestarne l'esistenza; sarà così possibile provare: la generazione della firma ad una certa data, attestata non solo dalla data contenuta nell'atto ma anche da quella della sua messa a repertorio, l'integrità del contenuto del documento attraverso il raffronto con quanto registrato fiscalmente e, non ultimo, in questo modo sarà anche possibile rendere l'attestazione degli estremi di registrazione. Il notaio rogante è infatti l'unico soggetto che ha nel contempo la disponibilità di tutti gli elementi necessari per attestare l'effettiva apposizione della firma ad una certa data, e l'autorità conferita dall'ordinamento di rilasciare in via generalizzata copie (art. 73 L.not., art. 23 bis D.lgs. 82/2005, art. 18 D.P.R. 445/2000).”*

Nel caso di atto digitale la procura informatica potrà essere utilizzata direttamente ed è sostanzialmente irrilevante se con la procedura *eSign* o quella di *iStrumentum* in quanto l'atto digitale (con i suoi allegati) sarà comunque conservato a norma in unico fascicolo.

I files .ati possono essere allegati direttamente nella procedura di *iStrumentum*. invece non pare possibile allegare un file ati ad un file .p7m.

– Le procure speciali informatiche: imposta di bollo

Per assolvere l'**Imposta di Bollo** per le procure informatiche rilasciate, si potranno utilizzare tre metodi:

- il primo è quello del bollo virtuale con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15 del D.P.R. 642/1972, così come previsto dal D.M. 10 febbraio del 1988 ⁽⁸⁾;
- il secondo prevede che in funzione surrogatoria dell'apposizione del contrassegno cartaceo, dovrà essere indicato nel testo dell'atto informatico il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario. Sarà cura del pubblico ufficiale conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria ⁽⁹⁾;
- il terzo è l'utilizzo di un versamento tramite F24.

Circa le regole di determinazione del tributo, l'Agenzia delle Entrate, anche sulla scorta della prassi precedente, relativa a fattispecie analoghe, chiarisce che «*la misura dell'imposta dovuta per il documento informatico*» dovrà essere «*determinata sulla base delle ordinarie regole stabilite dall'art. 5 del DPR n. 642/1972, (secondo cui il foglio si intende composto da quattro facciate e la pagina da una facciata), facendo quindi riferimento al corrispondente documento cartaceo*».

In caso quindi di bollo virtuale sarebbe opportuno indicare nel repertorio il numero delle pagine che compongono l'atto per la corretta applicazione della relativa imposta.

II – LA TRASFORMAZIONE DELLE PROCURE ANALOGICHE

La prassi attualmente più diffusa per inviare velocemente una procura speciale ad un collega è quella di autenticarla in formato analogico per poi “convertirla” in formato digitale ed inviarla così tramite email ⁽¹⁰⁾.

Prima però di affrontare il tema delle “trasformazioni” (da analogico in digitale e viceversa), ragioni di metodo impongono alcune riflessioni sulle copie degli atti rilasciati

– Le copie degli atti rilasciati

⁸⁾ “L'intendente di finanza [ora Ufficio dell'Agenzia delle Entrate] può autorizzare a pagare in modo virtuale con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, l'imposta di bollo dovuta sui protesti redatti dai notai.” (Cfr., in tema, Circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 6/E del 14 aprile 2015).

⁹⁾ Vedi la risposta della Agenzia delle Entrate consulenza giuridica n. 954-48/2016 su CNN notizie del 5 settembre 2016.

¹⁰⁾ Vedi MICHELE NASTRI CNN Studio n. 3-2006/IG e la *Risposta a Quesito* 6-2012/DI CNN di MARIA CONCETTA CIGNARELLA.

Agli articoli 2714 e seguenti del Codice Civile il legislatore disciplina l'efficacia delle copie e distingue tra le copie di atti pubblici (art. 2714 CC) o scritture private (art. 2715 CC) conservati presso “*pubblici depositari*” che “*fanno fede come l'originale*” e le copie di atti pubblici (o scritture private) non conservati che fanno “egualmente piena prova” (art. 2716 CC) a meno che non presentino “*cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori*” nei quali casi “*è rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.*”

L'articolo **Art. 1 Legge Notarile** della legge notarile sancisce la competenza generale dei notai al rilascio delle copie dei propri atti, prevedendo appunto che “*i notai sono pubblici ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti*”.

Il tenore testuale è chiaro nel consentire al notaio di rilasciare la copia di un atto da lui ricevuto, non richiedendo assolutamente che tale atto debba essere a raccolta. Correttamente, da sempre, i notai rilasciano copie conformi dei propri atti rilasciati non soltanto per gli adempimenti ⁽¹¹⁾ ma anche per le parti e per ogni altra esigenza.

Come primo postulato pare pacifico che il notaio possa rilasciare copia ai sensi dell'art. 1 della Legge Notarile degli atti da lui ricevuti e non conservati a raccolta ⁽¹²⁾. Tali copie non vanno messe a repertorio al pari di tutte le copie emesse per gli atti a raccolta ⁽¹³⁾.

Come secondo postulato pare del pari pacifico che agli atti rilasciati (ed alle copie) non si applichi la disciplina dell'art. 67 LN ⁽¹⁴⁾ che concede al solo notaio il diritto di “*rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati*”, in quanto è evidente che tale esclusiva si può applicare soltanto agli atti conservati e quindi ogni notaio ⁽¹⁵⁾ può rilasciare una copia:

- di un atto ricevuto da un altro notaio e rilasciato;
- di una copia rilasciata da un altro notaio.

¹¹⁾ Si pensi in particolare al periodo anteriore alla LEGGE 28 novembre 2005, n. 246 che ha modificato l'art. 72, comma 3 della Legge Notarile aggiungendo il divieto di restituzione delle scritture private autenticate dal notaio “*per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale*”.

¹²⁾ Richiama anche l'art. 73 LN la FAQ n. 7 di Diritto dell'Informatica del CNN che alla domanda “*Il notaio può estrarre copia informatica di una procura speciale dal medesimo rogata o autenticata da rilasciare in originale?*” risponde: “*La dichiarazione di conformità non è ancorata alla duplice condizione del deposito dell'originale presso un pubblico archivio e della collazione con l'originale, bensì alla sola condizione del confronto. Il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o in copia conforme ex art. 73 della Legge notarile. È possibile, pertanto, estrarre copia informatica da documento non depositato negli atti notarili e, quindi, anche di procura speciale.*”

¹³⁾ Di contrario avviso pare l'Orientamento del Consiglio Notarile di Milano n. 3 del 4 maggio 2010 che pare richiedere la repertoriazione per le copie di atti non a raccolta. Ma in tal modo si dovrebbero mettere a repertorio anche le copie informatiche che vengono effettuate per registrare (ai sensi dell'art. 72 LN) le scritture private autenticate e rilasciate.

¹⁴⁾ L'art. 67 LN recita: “*Il notaio, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all'articolo 62-bis.*”

¹⁵⁾ Cfr. CASU-LAURINI, *Codice del notaio annotato*, Milano 2005, 182

Tale facoltà di copia non discende però né dall'art. 1 della Legge Notarile (non essendo relativa ad un proprio atto) né dalla facoltà di “copia amministrativa” ⁽¹⁶⁾ (non essendo appunto connessa a documenti amministrativi), ma bensì si collega:

- all'art. 1 del R.D.L. n. 1666/1937 che concede ai notai, tra le altre, la facoltà di “rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all'autorità presso cui se ne fa uso la facoltà di richiedere l'esibizione degli originali”.
- all'art. 73 Legge Notarile che prevede che “Il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.”

Il problema, a questo punto, si riduce soltanto alla necessità o meno di annotare a repertorio tali copie. L'art. 2 del suddetto RDL 1666/1937 prevede che “Gli atti indicati nell'art. 1 devono essere dal notaio annotati nel repertorio con le modalità stabilite nell'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.”

Da un lato non è mancato chi ha sostenuto la “abrogazione implicita” di tale norma ⁽¹⁷⁾ e la conseguente non obbligatoria repertoriazione per qualsiasi copia rilasciata dal notaio. Dall'altro vi è chi ⁽¹⁸⁾ consiglia vivamente di annotare a repertorio tali copie e tale soluzione maggiormente prudentiale pare essere

¹⁶⁾ L'art. 18 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede al comma 2: “L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.” Relativamente a tali certificazioni l'art. 1 della Legge n. 390 dell'11 maggio 1971, prevede che “L'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonché quella delle copie conformi di atti e documenti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, da qualsiasi pubblico ufficiale siano effettuate, si intendono esenti dalle formalità dell'iscrizione a repertorio e della registrazione.”

¹⁷⁾ GAETANO PETRELLI (Rassegna Novità Normativa 2010 secondo semestre pp. 28-29 per il quale “L'annotazione nel repertorio è stata prevista dall'articolo 2 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666 per le copie autentiche di documenti esibiti al notaio: si trattava, evidentemente, di una cautela a garanzia ulteriore della veridicità della copia e della relativa data, in considerazione del fatto che l'originale non era custodito dal notaio che aveva rilasciato la copia. Nessuna annotazione nel repertorio è invece richiesta riguardo alle copie autentiche degli atti conservati nella raccolta degli atti del notaio. Successivamente, con la legge n. 15 del 1968, la facoltà di rilasciare copie autentiche di documenti “esibiti” è stata estesa a diverse categorie di pubblici ufficiali, alcuni dei quali erano sprovvisti del repertorio. Conseguentemente, l'articolo 1 della legge 11 maggio 1971, n. 28 390, ha escluso l'obbligo di annotare le suddette copie nel repertorio (abrogando implicitamente l'articolo 2 del r.d.l. n. 1666/1937). In data ancora successiva, l'articolo 18 del d.p.r. n. 445/2000 ha sostituito le previsioni della legge n. 15/1968, senza peraltro abrogare la legge n. 390/1971, che è quindi ancora in vigore.

Con il d. lgs. n. 110/2010 è stato introdotto il nuovo articolo 73 l. not., che – a parte estendere la possibilità di rilasciare copie conformi, a prescindere dal supporto utilizzato e dal fatto che il documento esibito sia un originale o una copia conforme – si affianca quindi all'articolo 18 del d.p.r. n. 445/2000: le due norme non regolano fattispecie diverse, né sul piano soggettivo (il notaio è autorizzato in via generale al rilascio di copie) né sul piano oggettivo (in entrambi i casi al notaio è consentito di rilasciare copie di qualsiasi documento allo stesso esibito). D'altra parte, sia l'articolo 73 l. not. che l'articolo 18 del d.p.r. n. 445/2000 non disciplinano soltanto le copie autentiche da prodursi in un procedimento amministrativo, ma in generale le copie autentiche. È quindi certo che la previsione dell'articolo 1 della legge n. 390/1971 è tuttora applicabile alle copie autentiche di documenti esibiti al notaio (oggi regolate dall'articolo 73 l. not.), e che conseguentemente dette copie non devono essere annotate nel repertorio degli atti tra vivi. È, infine, del tutto indifferente che il supporto su cui è redatto l'originale o la copia autentica sia un documento informatico piuttosto che cartaceo: la disciplina dei due tipi di documento è, per quanto concerne la disciplina dell'annotazione nel repertorio, totalmente identica (cfr. l'articolo 62 l. not., come modificato dal d. lgs. n. 110/2010).”

¹⁸⁾ Vedi TAGLIAFERRI in Codice della Legge Notarile, UTET 2013, sub art. 57-bis che precisa: “... deve essere ricordato che la mancata iscrizione nel repertorio degli atti tra vivi potrebbe portare, secondo tale corrente di pensiero, oltre alla sanzione disciplinare prevista dall'art. 137 l. not. (pena pecuniaria da 5 a 45 euro), anche ad un deficit effettuale della copia (tesa a manifestare la conformità all'originale). Quanto detto deriverebbe da una pronuncia della giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di affermare che «l'autentica notarile di un atto fa fede fino a querela di falso della conformità dell'atto al suo originale, purché essa sia redatta con le modalità previste dalla legge, ovvero sia stata annotata sul repertorio (...)» (C., Sez. II, 22.7.2002, n. 10676).

preferibile in quanto l'art. 73 LN non fa altro che ribadire nella Legge Notarile il potere attribuito con il RDL del 1937 (e mai soppresso) (19).

- **Le “copie mutaforma”**

Si arriva infine all'analisi delle procedure che consentono di passare da una forma all'altra e quindi alla spedizione tramite email di una procura speciale da allegare ad un atto analogico tradizionale.

Il D.Lgs. n. 110 del 2 luglio 2010 (Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio), ha modificato la Legge Notarile prevedendo una disciplina specifica per le procedure di cambiamento di forma da analogico ad informatico e viceversa. Le norme di riferimento sono:

Art. 57-bis LN

1. *Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega **copia informatica**, certificata **conforme** ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82. (20)*

2. *Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega **copia conforme** ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto. (21)*

19) GEA ARCELLA in “Copie, estratti e certificati, le allegazioni all'atto notarile e la certificazione di conformità all'originale dopo il D.lgs. 110/2010”

20) Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici).

1. *I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.*

1-bis. *La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.*

2. *Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.*

3. *Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.*

4. *Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.*

5. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.*

21) Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici).

1. *Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.*

2. *Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.*

2-bis. *Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con*

Art. 68-ter Legge Notarile

“1. Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.

2. Quando l'uso di un determinato supporto non è prescritto dalla legge o non è altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.

3. Il notaio attesta la conformità del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale.”

Il loro tenore testuale è di una chiarezza lampante: l'attività di trasformazione viene sempre riportata all'interno della procedura di copia conforme.

Tali norme non affrontano i procedimenti di trasformazione documentale (nel senso più stretto del termine ovvero le modalità con cui un documento può cambiare la propria forma) ma precisano come possano essere effettuate delle copie conformi su supporti diversi rispetto all'originale.

Non attribuiscono al notaio una ulteriore e nuova capacità certificatoria, ma bensì precisano che quando si vuole trasformare un documento in una forma diversa, sene deve creare una copia conforme.

Tali “*copie mutaforma*” saranno quindi sempre regolate dagli articoli 2714 e ss. Codice Civile e le norme che attribuiscono al notaio il potere certificatorio saranno sempre e soltanto:

- l'art. 1 della Legge Notarile (e art. 68-ter LN) per le copie degli atti ricevuti dal medesimo notaio ed in tal caso non andranno annotate a repertorio;
- l'art. 1 del R.D.L. n. 1666/1937 (e art. 73 LN) per le copie di tutti gli altri documenti ed in questo caso andranno annotate a repertorio.

Seguendo tale impostazione le “*copie mutaforma*” saranno sempre soggette all'imposta di bollo alla stessa stregua di tutte le altre copie.

A questa tesi aderì in un primo periodo anche l'ufficio studi del CNN⁽²²⁾ ma successivamente vi è stato un radicale cambiamento di rotta affermando che “*tali copie vengono prodotte al solo scopo di consentire l'allegazione*” e quindi “*..., appare ragionevole sostenere che la loro annotazione a repertorio sarebbe ultronea, in quanto già assorbita dalla repertoriazione dell'atto principale*”⁽²³⁾.

sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.

²²⁾ Vedi risposta a quesito n. 8-2010/C, est. LEO, con, in premessa, Comunicato alla categoria, a firma di BRACCIO e DE ROSA, in CNN Notizie del 30/11/2010 ed il Quesito – Diritto dell'informatica n. 6-2012/DI in CNN notizie del 25 settembre 2013.

²³⁾ BRACCIO Roberto, CIGNARELLA Maria Concetta in RISPOSTA A QUESITI Diritto dell'informatica Numero 26 del 31 Luglio 2013: “Più articolato il ragionamento per la tipologia di copie di cui all'art. 57-bis della Legge notarile. Occorre evidenziare, infatti, che pur avendo individuato due opposte linee interpretative, fondate entrambe su argomentazioni sostenibili, il CNN, nelle prime riflessioni svolte sull'argomento, ha suggerito l'opportunità della repertoriazione di dette copie (cfr. risposta a quesito n. 8-2010/IG, est. LEO, con, in premessa, Comunicato alla categoria, a firma di BRACCIO e DE ROSA, in CNN Notizie del 30/11/2010). Successive riflessioni ed ulteriori approfondimenti inducono tuttavia a poter mutare parzialmente tale iniziale orientamento ed a ritenere che le copie di cui trattasi non debbano essere necessariamente annotate a repertorio, stante l'intrinseca natura e la funzione che le stesse rivestono. Ed infatti **quella di cui all'art. 57-bis menzionato non**

La esclusione della repertoriatura per le copie destinate alla allegazione ai sensi dell'art. 57-bis LN⁽²⁴⁾ e la riqualificazione di tali "copie mutaforma" al di fuori delle "ordinarie procedure di copia" ha portato ad escludere l'applicazione dell'imposta di bollo⁽²⁵⁾ sulla base della "natura intrinseca delle copie di cui all'art. 57-bis, le quali non svolgono la funzione tipica della copia"⁽²⁶⁾.

La non debenza dell'imposta di bollo è argomentata anche su basi diverse nella risposta 4 delle FAQ di Diritto dell'Informatica che alla domanda "È dovuta l'imposta di bollo per le copie conformi prodotte per operare la conversione del supporto (da informatico a cartaceo o viceversa) e rendere possibile l'allegazione?" risponde: "L'art. 57-bis della Legge notarile prevede la redazione di una copia quale mezzo per operare la conversione del formato qualora atto ed allegato non siano redatti sul medesimo supporto. La certificazione di conformità all'originale si rende dunque necessaria al solo scopo di conservare quegli elementi di autenticità del documento originale che, a causa del cambio di formato, verrebbero irreversibilmente perduti; quindi, tali copie autentiche si sostanziano in un'attività meramente tecnica e strumentale all'allegazione che, altrimenti, non sarebbe di fatto realizzabile. Si dovrebbe quindi escludere che le copie ex art. 57-bis L.N. scontino l'imposta di bollo in quanto già assolta all'origine sul documento di cui si intende convertire il formato, diversamente dalle ipotesi di rilascio di copie dichiarate conformi di cui fa menzione l'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972."

A ben vedere non pare corretto escludere l'applicazione del bollo a tali copie mutaforma perché ricomprese nel bollo forfettario di cui all'art. 1-bis della tariffa I del Testo Unico dell'Imposta di Bollo⁽²⁷⁾, in quanto si tratta di atti comunque precedenti alla stipula dell'atto soggetto al bollo forfettario.

In conclusione, pur nel rispetto della autorevolezza di tali opinioni, non possono non percepirsi alcuni passaggi apodittici e a dir poco forzati (soprattutto in merito alla volontà di escludere l'applicazione dell'imposta di bollo).

La scelta di escludere la repertoriatura di una copia destinata alla allegazione di un atto da mettere a repertorio (e magari anche a raccolta) pare sensata ma apre il campo alla tesi che esclude l'obbligo di

può essere ritenuta una tipica attività notarile di estrazione di copia, bensì un'attività di tipo tecnico, meramente strumentale all'allegazione."

²⁴⁾ Confermata anche da Massima di diritto dell'informatica – Massima n. 3 CNN notizie del 22 luglio 2014

²⁵⁾ Studio Tributario n. 854-2014/T - ATTIVITÀ NOTARILE ED IMPOSTA DI BOLLO - Approvato dall'Area Scientifica – Studi Tributari il 30 ottobre 2014 Approvato dal CNN nella seduta del 9 gennaio 2015

²⁶⁾ Così GEA ARCELLA in *Risposta a Quesito* del novembre 2014 la quale afferma che la copia di conversione "non consiste in un nuovo esemplare del medesimo documento, destinato a circolare autonomamente rispetto al documento riprodotto, bensì nel medesimo esemplare reso disponibile su un supporto diverso, ai soli fini dell'allegazione. Tale copia non è destinata quindi ad essere "rilasciata" ad un soggetto richiedente, come avviene normalmente per le copie autentiche, ma è il risultato di un'attività "interna" meramente finalizzata a riprodurre l'originale in un diverso formato."

²⁷⁾ Il TU Imposta di Bollo DPR n. 642 del 26 ottobre 1942 prevede al comma 1-bis dell'art. 1-della Tariffa I, prevede il Bollo Unico Forfettario (che venne introdotto con D.Lgs. n. 9 del 18 gennaio 2000 e successive modifiche) per determinate categorie di atti e "le loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile."

repertoriazione per ogni tipo di copia e non è scevra di rischi, soprattutto se si ritiene che ciò possa comportare gravi conseguenze sulla efficacia stessa della certificazione di copia.

Certamente la posizione più prudente è quella di considerare le “*copie mutaforma*” destinate alla allegazione delle vere e proprie copie a cui applicare sia la disciplina sulla repertoriazione sia l’imposta di bollo.

SCHEMA RIASSUNTIVO

TIPOLOGIA	Normativa di riferimento	Repertorio	Bollo
Procura speciale a raccolta (atto pubblico o scrittura privata – atto analogico o atto digitale)			
Copia analogica o digitale rilasciata soltanto dal notaio che ha ricevuto l’atto	Artt. 1 - 67 Legge Notarile	NO	SI
Procura speciale rilasciata (atto pubblico o scrittura privata) – Atto analogico o digitale			
Copia analogica o digitale effettuata dal medesimo notaio che ha ricevuto l’atto	Art. 1 Legge Notarile	NO	SI
Copia analogica o digitale effettuata da altro notaio	Artt. 1 e 2 RD 1666/1937	SI	SI
COPIE MUTAFORMA			
Copia analogica o digitale di copia rilasciata da altro notaio, effettuata per il “cambio di forma” e destinata ad essere allegata ad un proprio atto (anche non da mettere a raccolta). <i>N.B.: la stessa disciplina si applica a tutti i documenti da allegare agli atti per i quali è necessario “mutare” la forma del supporto (ad esempio: CDU, proposte banche, ecc...)</i>	Art. 57-bis Legge Notarile Artt. 1 e 2 RD 1666/1937	SI	SI
Copia analogica o digitale di atti rilasciati, effettuata da altro notaio (rispetto a quello che ha ricevuto l’atto) non destinata ad essere allegata ad un proprio atto. <i>N.B.: La stessa disciplina si applica a tutte le copie di documenti che non sono atti ricevuti dal notaio e che non sono destinati ad essere allegati ai propri atti.</i>	Artt. 1 e 2 RD 1666/1937 Art. 73 LN	SI	SI

FORMULARIO

I - Copia rilasciata dal notaio che ha ricevuto l'atto (a raccolta o no) con cambio di forma (da analogico ad informatico). Non va a repertorio. E' la certificazione di copia che si utilizza dopo aver ricevuto una procura speciale rilasciata per poterla inviare in formato digitale.

COPIA INFORMATICA DI ORIGINALE REDATTO SU DOCUMENTO ANALOGICO

*(ai sensi degli articoli 1 e 57-bis della LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
ed ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005)*

Io sottoscritto < *ATTO: DATI DEL NOTAIO >

CERTIFICO

che il suesteso documento informatico costituisce copia informatica dell'atto formato su supporto analogico composto di n. su < (n2) > fogl < (/io/i) >, < (/ a mio rogito/da me autenticato/) > in data < (d1) > rep. < >.

- In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.
- Imposta di bollo assolta con contrassegno numero < > in data < >.

_____ , li < (d2) >.

II - Copia mutaforma (da informatica ad analogica o viceversa) che si utilizza per essere allegata ad un proprio atto. E' consigliabile metterla a repertorio.

Repertorio n. < >

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

*ai sensi dell'art. 57-bis della LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
e dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005*

Io sottoscritto < *ATTO: DATI DEL NOTAIO > ,

CERTIFICO

che il suesteso documento analogico scritto su < (n2) > fogl < (/io/i) >, è copia conforme al relativo documento informatico sottoscritto con firma digitale la cui validità è stata da me accertata.

La presente copia viene rilasciata in quanto il suddetto documento informatico deve essere allegato ad un atto da redigere su supporto cartaceo.

- In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.
- Imposta di bollo assolta con contrassegno numero < > in data < >.

_____ , li < (d2) >.

Repertorio n. < >

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO

*ai sensi dell'art. 57-bis della LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005*

Io sottoscritto < *ATTO: DATI DEL NOTAIO > ,

CERTIFICO

che il suesteso documento informatico è < (/copia informatica/copia informatica per immagini/) > conforme al relativo documento analogico scritto su < (n2) > fogl < (/io/i) >.

La presente copia viene rilasciata in quanto il suddetto documento analogico deve essere allegato ad un atto da redigere su supporto informatico.

- In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.
- Imposta di bollo assolta con contrassegno numero < >.

_____ , li < (d2) >.

III - Copia di documento non amministrativo che viene presentato al notaio per ottenerne una copia (sia nella stessa forma che con cambio di forma) e che non è destinato alla allegazione ad un proprio atto. Deve essere annotata a repertorio.

Repertorio n. <>

COPIA CONFORME

ai sensi dell'art. 1, comma quinto del R.D.L. n. 1666 del 14 luglio 1937

Io sottoscritto dottor <*ATTO: DATI DEL NOTAIO> certifico che la presente è copia conforme all'originale, a me notaio esibito dal presentatore signor:

- <generalità del presentatore>

e da me restituito al presentatore stesso.

Si compone di <(n2)> fogl<(/io/i)>.,

- In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.

- Imposta di bollo assolta con contrassegno numero <> in data <>.

- Imposta di bollo assolta in modo virtuale in forza di Autorizzazione n. <> rilasciata da <>.

_____, li <(d2)>.

Repertorio n. <>

COPIA CONFORME

*Ai sensi dell'art. 1, comma quinto del R.D.L. n. 1666 del 14 luglio 1937
e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005*

Io sottoscritto dottor <*ATTO: DATI DEL NOTAIO> certifico che il suesteso documento informatico è <(/copia informatica/copia informatica per immagini)> conforme all'originale analogico scritto su <(n2)> fogl<(/io/i)>, a me notaio esibito dal presentatore signor:

- <generalità del presentatore>

e da me restituito al presentatore stesso.

- In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.

- Imposta di bollo assolta con contrassegno numero <> in data <>.

- Imposta di bollo assolta in modo virtuale in forza di Autorizzazione n. <> rilasciata da <>.

_____, li <(d2)>.

Giugno 2020

PIETRO BERNARDI FABBRANI
NOTAIO IN RIMINI